

Quando il diritto di accesso prevale sull'interesse alla riservatezza dei terzi.

Recentemente il Consiglio di Stato, sez. 4^a, con sentenza n. 5347 del 29 luglio 2019, intervenuta nel ricorso n. 9869/2018 (causa contro l'agenzia delle Entrate), si è pronunciata sul tema della prevalenza del diritto di accesso agli atti rispetto all'interesse alla tutela della riservatezza dei terzi (nella fattispecie la richiesta di accesso era correlata ad un procedimento di separazione giudiziale nell'ambito del quale l'appellante aveva l'esigenza di evidenziare le reali condizioni reddituali del coniuge).

In particolare, nel caso in esame l'interessata, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, ritenuta l'esigenza di accertare le reali condizioni reddituali del coniuge, chiedeva all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco, l'accesso alla documentazione fiscale di quest'ultimo, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l'elenco degli atti del registro dell'ultimo decennio.

La Direzione provinciale negava l'accesso sia in prima istanza che in sede di riesame per carenza del requisito della necessità e della stretta indispensabilità degli atti oggetto di accesso rispetto al diritto di difesa della richiedente.

Contro il provvedimento di diniego, l'interessata proponeva ricorso di primo grado al TAR per la Lombardia, che lo respingeva, ritenendo che:

- a) l'interesse azionato a fini difensivi, ai sensi della legge n. 241/1990, non poteva superare quello alla riservatezza di cui è titolare il coniuge al quale fanno riferimento i dati patrimoniali e finanziari richiesti;
- b) i documenti oggetto di accesso all'Agenzia avrebbero dovuto essere acquisiti esclusivamente nel giudizio civile, con gli specifici strumenti processuali previsti da quell'ordinamento.

Avverso detta sentenza l'interessata ha proposto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, che, con il provvedimento decisorio in esame, ha accolto il gravame, sulla base delle osservazioni che seguono:

1) in primo luogo, ha censurato l'adesione del Tar di Milano alla tesi secondo la quale nelle controversie in materia di rapporti familiari "i penetranti poteri istruttori di cui all'art. 492-bis c.p.c." consentano di acquisire al giudizio i documenti richiesti dall'appellante all'Agenzia delle Entrate solo previa autorizzazione del giudice del procedimento di separazione, ritenendo preferibile l'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 2472 del 14 maggio 2014, in cui è stato chiarito che il diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 può essere esercitato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate anche nell'ambito di un giudizio di separazione personale e che spetta a detta Agenzia la relativa verifica, secondo i comuni principi di cui alla legge n. 241/1990, anche con riferimento al tema della tutela del diritto alla riservatezza della controparte. Al riguardo, osserva il Collegio che, nel caso in esame, l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990 proprio a fini defensionali, cosicché, posto il diritto di conoscere gli atti richiesti, anche l'eventuale bilanciamento con il contrapposto diritto alla riservatezza deve essere operato all'interno del medesimo procedimento e non in altra sede giudiziale;

2) peraltro, con la modifica della legge n. 241/1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata disposta la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi ed è stato considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: nel caso di specie, sussiste la specifica connessione della richiesta di accesso con le esigenze del diritto alla difesa, ancor più rilevante considerata in relazione con la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa;

3) per quanto riguarda poi la posizione assunta dal Tar in ordine alla necessaria autorizzazione all'accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'art. 492 bis cod. proc. civ., il Collegio osserva che le disposizioni richiamate, che prevedono l'applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l'autorità giudiziaria deve adottare provvedimenti in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsti dall'art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate, dato che il giudice che tratta la vicenda matrimoniale ha esclusivamente una facoltà e non un obbligo di avvalersi dei poteri conferitigli da detta norma;

4) in conclusione, il Collegio ha ritenuto sussistente la possibilità per il privato di avvalersi degli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all'Amministrazione, prescindendo dalla preventiva autorizzazione del giudice della separazione.